



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 giugno 2014 n.97

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli articoli 14, comma 7, 148, comma 11, e 149, comma 6, della Legge 16 dicembre 2013 n. 166;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.5 adottata nella seduta 24 giugno 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICHE ALLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N.166 “IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI” E AL DECRETO DELEGATO 28 GENNAIO 2014 N. 11 “DISCIPLINA DEGLI ONERI DEDUCIBILI DI CUI AGLI ARTICOLI 14, COMMA 7, E 148, COMMA 11, DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 2013 N. 166 E DEFINIZIONE DELLO STRUMENTO DI PAGAMENTO ELETTRONICO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE EFFETTUATE IN TERRITORIO”

Art. 1

1. L'articolo 14, comma 5, della Legge n. 166/2013 è così sostituito:
“5. Le passività di cui al precedente comma 1, lettera a), sono fruibili dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché dai lavoratori e pensionati transfrontalieri.”.

Art. 2

1. L'articolo 148, comma 9, della Legge n. 166/2013 è così sostituito:
“9. Le disposizioni di cui:
- all'articolo 103, commi 3 e 7, di cui al comma 8 che precede e
- all'articolo 104, comma 1, di cui al comma 8 che precede,
entrano in vigore il 1 gennaio 2015”.
2. Per effetto del comma che precede, l'opzione del contribuente prevista all'articolo 13, comma 1, lettera g), di cui al comma 8, dell'articolo 148 della Legge n. 166/2013 è esercitabile per l'intero periodo d'imposta 2014.

Art. 3

1. E' abrogato l'articolo D9, comma 2, dell'allegato D alla Legge n.166/2013.

Art. 4

1. L'articolo 124, comma 2, della Legge n. 166/2013 è così sostituito:
"2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell'esercizio d'imposta al versamento di due acconti sull'imposta generale sui redditi di competenza, il primo acconto entro il 31 luglio ed il secondo entro il 30 novembre, entrambi calcolati nella misura pari al 35% dell'imposta dovuta nell'esercizio precedente. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l'attività economica è sospesa o cessata."

Art. 5

1. L'articolo 3, comma 1bis, del Decreto Delegato 28 gennaio 2014 n. 11 è così sostituito:
"1bis. Fino al 31 dicembre 2014 l'onere di documentazione di cui al comma precedente è soddisfatto, per le spese relative all'acquisto di beni e servizi di importo inferiore a euro 70,00, anche da scontrini o ricevute comunque denominati che abbiano quale contenuto minimo la data, l'importo ed i dati identificativi del soggetto emittente."

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 giugno 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Gian Carlo Venturini